

Disposizioni contrattuali Assicurazione contro gli infortuni secondo LAINF

1 Durata del contratto, rescissione

Quando il contratto è concluso per un anno o più, esso si rinnova tacitamente di anno in anno, se non viene rescisso almeno tre mesi prima della sua scadenza. La rescissione è data in tempo utile se perviene alla Compagnia o allo stipulante al più tardi il giorno che precede il periodo di tre mesi.

L'annullamento della polizza tramite rescissione non esonera lo stipulante dal dovere di assicurare i suoi dipendenti secondo la LAINF.

2 Fine dell'assicurazione facoltativa

L'assicurazione facoltativa termina per il singolo assicurato in ogni caso

- con l'annullamento della polizza ai sensi della cifra 1;
- con l'adesione all'assicurazione obbligatoria;
- 30 giorni dopo la cessazione dell'attività lucrativa indipendente oppure dell'attività nell'azienda assicurata svolta in qualità di membro della famiglia;
- 30 giorni dopo l'esclusione dall'assicurazione; se invece l'esclusione è dovuta a mancato pagamento del premio, l'assicurazione si estingue immediatamente.

3 Attribuzione alla tariffa dei premi

3.1 Decisione

L'attribuzione secondo l'art. 92 capov. 2 e 6 LAINF costituisce una decisione ai sensi degli art. 49 LPGA e 124 OAINF. Lo stipulante può, entro 30 giorni dopo ricezione della polizza, fare opposizione presso la Compagnia per iscritto o oralmente durante un colloquio personale. Tale opposizione deve essere motivata. L'opposizione fatta a voce sarà stesa dalla Compagnia su protocollo e firmata dall'opponente. La procedura d'opposizione è gratuita, non dà però alcun diritto a risarcimento.

3.2 Modificazione dell'attribuzione

Se l'attribuzione dell'azienda assicurata in classi e gradi dei rischi risp. alle sottoclassi deve essere modificata in base alle esperienze acquisite in materia di rischi (art. 92 capov. 5 della LAINF), la Compagnia può chiedere l'adattamento del contratto a partire dall'anno d'assicurazione successivo. In tal caso, lo stipulante deve esserne informato al più tardi due mesi prima della modificazione del contratto.

4 conteggio dei premi

In caso di polizze con pagamento di premio anticipato, lo stipulante deve versare all'inizio dell'anno d'assicurazione il premio stabilito provvisoriamente. Allo spirare di ogni anno d'assicurazione, sarà effettuato il conteggio dei premi. A tale scopo, lo stipulante deve comunicare alla Compagnia, entro il termine di un mese, i salari soggetti a premio che sono stati versati durante l'anno d'assicurazione trascorso.

In base a tali dati, la Compagnia calcola i premi definitivi ed esige il pagamento del premio supplementare risultante dal calcolo del premio oppure rimborsa allo stipulante l'eccedenza. La Compagnia è autorizzata ad adattare i premi fissati provvisoriamente alle condizioni effettive.

Se lo stipulante non fa seguito all'obbligo di denuncia, la Compagnia è obbligata a fissare i premi presumibilmente dovuti con decisione d'ufficio.

5 Modificazione della tariffa dei premi

Se la tariffa dei premi viene modificata, l'assicurazione è autorizzata a chiedere l'adattamento del contratto a partire dal nuovo anno d'assicurazione. A tale scopo, essa deve informare lo stipulante al più tardi due mesi prima della modificazione del contratto.

6 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni sono da indirizzare alla direzione della Compagnia oppure all'agenzia che gestisce la polizza.

7 Legge applicabile

Valgono inoltre la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni e le ordinanze ivi relative.